



REGIONE MARCHE

Dipartimento per le Politiche
Integrate di Sicurezza e per la
Protezione Civile

Al Direttore



RISPOSTE A QUESITI CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016

A seguito della riunione tenutasi presso la Di.COMA.C di Rieti mercoledì 7 dicembre 2016 relativamente ad ulteriori quesiti sorti in sede di applicazione dell'istruttoria da parte dei Comuni relativamente alla concessione dei contributi di autonoma sistemazione emersi in sede di richiesta dei nuclei familiari ai comuni, è stato si rappresentato quanto segue:

- **Componenti del Corpo Forestale dello Stato/carabinieri, ecc.** si configurano due ipotesi:
 - 1) se usufruiscono dell'alloggio di servizio (caserma o appartamento per gli aventi diritto), nel caso in cui, a seguito del sisma, la caserma o l'alloggio risultino inagibili, l'Amministrazione di appartenenza provvede a collocare il personale, nel primo caso nella caserma agibile più vicina e/o funzionale rispetto alla sede e nel secondo caso attraverso il reperimento, anche per il tramite della Prefettura o del Comune di riferimento, di un nuovo appartamento all'interno della caserma o abitazione autonoma. **In entrambi i casi non si applicherà la disciplina del CAS.**
 - 2) I componenti del corpo forestale/carabinieri residenti con la propria famiglia nel Comune dove prestano servizio, la cui abitazione sia stata dichiarata inagibile a seguito del sisma, sono trattati analogamente ai privati cittadini e **quindi hanno diritto al CAS per l'intero nucleo familiare.**
- **Suore:**

poiché il contributo in parola configura un sostegno al disagio abitativo dei nuclei familiari, da rapportarsi alla situazione di fatto esistente al momento dell'evento, si ritiene possibile riconoscere il beneficio in parola anche alle convivenze religiose (ancorché le suore giuridicamente non appartengano allo stesso nucleo familiare) con riferimento alle quali, pertanto, nei casi di specie spetterà un contributo complessivo di 900 euro, fermi restando i contributi aggiuntivi per ogni componente avente diritto.
- **Modificazioni del nucleo familiare:**

Così come è opportuno che il contributo di autonoma sistemazione deve essere diminuito in caso di decesso di un componente del nucleo familiare, così può essere aumentato in caso di una nuova nascita.
- **Studenti universitari:**

Lo studente, per l'ottenimento del CAS oltre alla iscrizione all'anno accademico, deve espressamente indicare nella modulistica di richiesta del contributo da presentare al Comune, l'indirizzo dell'abitazione nella quale, al momento dei sismi lo stesso risiedeva stabilmente o aveva in corso un accordo/contratto di utilizzo dell'unità danneggiata.



REGIONE MARCHE

Dipartimento per le Politiche

Integrate di Sicurezza e per la

Protezione Civile

Al Direttore



- **Messa disposizione di unità abitative alternative a quelle inagibili da parte dei comuni:**
 - 1) Se a titolo gratuito non spetta il CAS;
 - 2) Se a titolo oneroso, in quanto abituale prassi posta in essere dal Comune anche prima del sisma, spetta il CAS.

- **Parziale inagibilità della casa:**

Se le unità di più piano appartengono allo stesso nucleo familiare ed una parte è agibile non spetta il CAS.

Qualora l'unità a più piani è residenza/domicilio di più nuclei familiari, il CAS spetta ai soli nuclei la cui abitazione è stata dichiarata inagibile e soggetta ad ordinanza di sgombero.

- **Cessazione del CAS**

Nel caso in cui sia stato assegnato il contributo al nucleo familiare in attesa della verifica del danno subito all'unità abitativa, qualora dopo il sopralluogo venga dichiarata l'agibilità, il contributo cessa dalla adozione di ordinanza di rientro del nucleo stesso.

- **Seconda unità abitativa agibile nel medesimo comune.**

Qualora un nucleo familiare risulti proprietario di due unità abitative nel medesimo comune o in comune diverso, delle quali l'unità di abituale residenza viene dichiarata inagibile e soggetta ad ordinanza di sgombero, l'utilizzo della seconda casa non danneggiata in alternativa alla prima, dà diritto al CAS.



REGIONE MARCHE

**Dipartimento per le Politiche
Integrate di Sicurezza e per la
Protezione Civile**

Al Direttore



Risposte a quesiti sui CAS comunicate dalla funzione "Coordinamento dicomac" con nota mail in data 29.11.2016

- **L'ordinanza di inagibilità ed evacuazione dell'alloggio è condizione obbligatoria per la richiesta del CAS o di sistemazione alloggiativa in costa?**

Al fine di ottenere il contributo per l'autonoma sistemazione, nella compilazione della domanda è necessario indicare gli estremi dell'ordinanza di sgombero, ove emanata, ovvero indicare gli estremi degli esiti dei sopralluoghi di agibilità effettuati dalle squadre di rilevamento, ovvero, laddove tali sopralluoghi non siano stati ancora effettuati, dichiarare che effettivamente l'immobile è andato distrutto in tutto o in parte. In quest'ultimo caso, dovrà darsi atto dell'esito del sopralluogo intervenuto successivamente. **Pertanto il CAS è riconosciuto anche se non è stata adottata ordinanza di sgombero.**

Per quel che concerne la seconda ipotesi, ovvero la sistemazione alloggiativa in costa, analogamente l'ordinanza di inagibilità ed evacuazione dell'alloggio (definita più correttamente ordinanza di sgombero) non costituisce condizione obbligatoria alla relativa richiesta laddove naturalmente ricorrano i presupposti sopra richiamati.

- **Il nucleo familiare può essere sdoppiato, e cioè una parte dei componenti in CAS e una parte alloggiati in struttura e, se sì, come si calcola il contributo da erogare a chi ha scelto per CAS?**

Sì, il nucleo familiare può essere sdoppiato ai fini della richiesta del CAS ed il contributo andrà calcolato in base al numero di componenti il gruppo familiare che optano per il medesimo. Si precisa inoltre che nel caso di specie la domanda dovrà contenere l'indicazione del numero dei componenti il nucleo familiare che optano per il contributo in parola e del numero dei componenti che scelgono una soluzione alloggiativa alternativa. Si precisa altresì che anche l'alloggio in struttura abitativa temporanea dovrà essere commisurato al numero di persone che costituiscono il nucleo familiare meno quelli che hanno richiesto il CAS.

- **Gli studenti universitari fuori sede - ad esempio Bologna - e residenti nel Comune di Visso hanno diritto al CAS?**

No. Il CAS spetta ai soggetti che hanno la dimora abituale e continuativa presso i comuni colpiti dagli eventi sismici. Pertanto, se la dimora abituale e continuativa è in Bologna, non hanno diritto al trattamento.

- **La collaboratrice familiare e/o badante deve essere inclusa nel nucleo familiare o richiede autonomamente il CAS?**

Sì, sono incluse. In particolare, si precisa che devono considerarsi facenti parte del nucleo familiare anche le persone che vi sono stabilmente inserite con funzioni di



REGIONE MARCHE

**Dipartimento per le Politiche
Integrate di Sicurezza e per la
Protezione Civile**



Al Direttore

assistenza domiciliare ai minori, agli infermi, ai disabili ed in generale a soggetti non autosufficienti, o ai fini della collaborazione domestica.